



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile: IZZI LUIGI

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 261 - Data adozione: 01/02/2016

Oggetto: Determinazione termini e modalità per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio di cui all'articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione: 02/02/2016

Numero interno di proposta: 2016AD000214

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali” ed in particolare l’articolo 45 che istituisce il fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 gennaio 2012, n. 32, così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2013, n. 88, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la gestione del fondo di anticipazione;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 3.2 dell’allegato A, della deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 2012, nel corso di uno stesso anno solare possono essere avviati non più di due procedimenti per la concessione delle anticipazioni, a distanza di non meno di quattro mesi l’uno dall’altro, e che i termini non possono essere inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma del paragrafo 2.1 dell’allegato A, della deliberazione medesima;

Considerato che, a norma del paragrafo 3.3 dell’allegato A, della deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 2012, alla data di adozione del presente decreto, risultano disponibili risorse superiori a 500.000,00 euro e che pertanto il procedimento di concessione può essere avviato;

Ritenuto di fissare al 30 maggio 2016 il termine entro il quale le unioni di comuni interessate possono presentare la domanda di concessione dell’anticipazione;

DECRETA

1. E’ stabilito alla data del 30 maggio 2016 il termine per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio, di cui all’articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
2. Le domande devono essere corredate della documentazione prevista dall’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 24 gennaio 2012, n. 32 così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2013, n. 88.
3. Il presente decreto costituisce atto di avvio del procedimento per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio di cui all’articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 nell’anno 2015. Costituisce pertanto atto di avvio di procedure per l’individuazione di beneficiari di contributi regionali, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001.

CERTIFICAZIONE